



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANZAI S.P.A. SUL TERZO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 14 APRILE
2016 IN UNICA CONVOCAZIONE**

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero dei componenti. Nomina dei componenti. Determinazione della durata in carica. Determinazione del compenso.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione in carica, nominato dall'Assemblea ordinaria del 6 aprile 2013 per tre esercizi e integrato nella sua composizione dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2015 e 25 novembre 2015.

Si rende quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti, del periodo di durata della carica e del relativo compenso da parte dell'Assemblea.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 15 dello Statuto sociale stabilisce che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri ed è rimesso all'Assemblea determinarne il numero entro tali limiti.

Ai sensi del medesimo articolo 15 dello Statuto sociale, gli Amministratori sono eletti secondo le modalità del voto di lista e devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri almeno due di essi devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal TUF.

Inoltre, si rammenta che la legge n. 120 del 20 luglio 2011 ha introdotto il principio della parità di generi nell'accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati, prevedendo che almeno un terzo dei componenti degli organi sociali di tali società deve essere espressione del genere meno rappresentato. Tuttavia, in sede di prima applicazione della legge, è previsto che tale quota di rappresentanza sia pari ad almeno un quinto. Pertanto l'Assemblea del 14 aprile 2016, in sede di primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge 120/2011, sarà chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione assicurando che almeno un quinto (arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario) dei componenti del Consiglio sia espressione del genere meno rappresentato.

Si ricorda inoltre, che gli Amministratori durano in carica per un periodo determinato dall'Assemblea non superiore a 3 (tre) esercizi e cessano dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea dovrà infine deliberare in merito al compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, l'Assemblea determina l'importo

complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori che sarà poi ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello Statuto sociale, entro i 25 giorni di calendario precedenti a quello fissato per l'Assemblea (ovvero entro il 18 marzo 2016). Le liste potranno essere depositate, anche tramite le modalità di comunicazione a distanza specificate nella convocazione, dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente, alla data di deposito della lista, almeno la percentuale del capitale sociale stabilita da Consob ai sensi dell'art. 144-*septies*, comma 1, del Regolamento Consob n. 1971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”). Con delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016, la percentuale applicabile a Banzai S.p.A. è stata fissata al 4,5% del capitale sociale.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno dei quali abbinato ad un numero progressivo.

Ciascun candidato può essere presente in una sola lista.

Si ricorda che tutti gli Amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un quinto, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti.

Ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato che è in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF; ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere ed identificare almeno due amministratori indipendenti. Si ricorda, infatti, che nei Consigli di Amministrazione composti fino a otto membri devono essere presenti almeno due amministratori indipendenti mentre nei consigli di amministrazione composti da nove fino a quattordici membri devono essere presenti almeno tre amministratori indipendenti.

Le liste depositate dovranno inoltre essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,

attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'art.144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;

- da i *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, dalle dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza (come raccomandato dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) e dall'accettazione della candidatura.

Publicità delle proposte di nomina

La Società, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ovvero entro il 24 marzo 2016) metterà a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet www.banzai.it (sezione Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", le liste dei candidati depositate dagli azionisti.

Procedura per la nomina

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- A) qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni che seguono:
- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
 - non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;
 - in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
 - se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, si

procede come segue: (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possenga i suddetti requisiti di indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso di tali requisiti di indipendenza; (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei requisiti di indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza;

- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista;

B) qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero;

C) qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra menzionati e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Pubblicità dell'elezione degli Amministratori

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti, in merito all'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della società in merito al possesso in capo ad uno o più componenti dell'organo amministrativo dei requisiti di indipendenza previsti dal citato art. 148, comma 3, del TUF nonché dei requisiti d'indipendenza riferibili alle disposizioni del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad assumere le seguenti deliberazioni:

1. stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da definirsi, in conformità alla relativa previsione dello Statuto sociale, fra un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 11 (undici) amministratori;
2. stabilire la durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel rispetto del limite di tre esercizi di cui all'articolo 2383 del codice civile;
3. determinare il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità sopra esposte;

il tutto secondo le proposte che saranno presentate e formulate sino al momento della trattazione dell'ordine del giorno.

Milano, 4 marzo 2016.

Banzai S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Ainio